

Whistleblowing – Guida alla segnalazione

Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto della segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Tali violazioni possono consistere in:

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- altri illeciti, atti, omissioni o comportamenti specificamente indicati nell'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del d. lgs. n. 24/2023

Le irregolarità non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) di cui all' art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24/2023, tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

L'istituto del *whistleblowing* non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d. lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato allo stesso d. lgs. n. 24/2023;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili non sono comprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente

Segnalante

Legittimati ad inviare la segnalazione sono:

- i dipendenti di Cogema srl;
- i lavoratori autonomi, i titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Cogema srl;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Cogema srl che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico sia in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Tutela del segnalante

È garantita la tutela della **riservatezza** del segnalante, la cui identità non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

La segnalazione **anonima**, ai sensi dell'art. 16 comma 4, del d.lgs. 24/2023, è trattata come segnalazione ordinaria.

Il segnalante deve specificare infatti che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e che intende beneficiare delle tutele di cui sopra, altrimenti la stessa potrebbe essere trattata come segnalazione ordinaria.

La segnalazione è **sottratta all'accesso** previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La riservatezza è tutelata anche ove la segnalazione sia fondata e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, in quanto la segnalazione sarà utilizzabile solo in caso del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, all'art. 17, prevede inoltre il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e disciplina forme e strumenti di contrasto ad eventuali comportamenti ritorsivi posti in essere nei confronti del segnalante.

La ritorsione si configura come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esplicativo, possono configurare ipotesi di comportamento ritorsivo la sanzione, il demansionamento, il licenziamento o il trasferimento.

In caso di ritorsione, il segnalante può attivare gli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. n. 24/2023. In particolare, può rivolgersi agli enti del Terzo settore, il cui elenco è tenuto da ANAC, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni.

Inoltre, qualora il segnalante ritenga di aver subito una ritorsione, può, non solo adire in via ordinaria l'autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti, ma anche rivolgersi ad ANAC e gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Il regime di protezione è applicabile quando il soggetto ha segnalato, in base ad una convinzione ragionevole, che le informazioni sulle violazioni denunciate siano veritiere e quando non siano meri sospetti o “voci di corridoio” e sia riscontrabile una consequenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite.

La tutela accordata al *whistleblower* dalla legge è estesa anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà della persona nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Modalità della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata:

- **in forma scritta - per posta:** in busta chiusa che deve riportare la dicitura "Riservata" ed essere indirizzata a: Cogema srl - Responsabile della prevenzione della corruzione – S.S. Tiburtina Valeria S.N. al Km 212+570 - 65024, Manoppello PE
- **in forma orale** attraverso linea telefoniche o incontro verbale previo appuntamento.
Per le segnalazioni attraverso il canale digitale, si formulano le seguenti indicazioni:
 - al momento dell’inserimento della segnalazione, al *whistleblower* è richiesto esclusivamente di indicare il proprio nome e cognome quale condizione per beneficiare degli strumenti di protezione previsti dalla normativa di riferimento;
 - Si precisa che, a tutela della riservatezza del *whistleblower*, i log delle attività del segnalante sono privi delle informazioni identificative dei segnalanti quali indirizzi IP e User Agent;
 - dopo l’invio della segnalazione, il *whistleblower* riceve un codice numerico di 12 cifre rilasciato in automatico dal sistema che sarà necessario per accedere e rivedere, modificare o precisare la segnalazione inserita, ovvero per caricare nuovi files, nonché per visionare gli eventuali riscontri del referente della segnalazione.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (FCPC) che nella trattazione delle segnalazioni si avvale del Gruppo di lavoro a tutela del *whistleblower*.

Il FCPC rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, da corretto seguito alla segnalazione e fornisce riscontro alla persona segnalante.

Laddove, all'esito dell'attività svolta, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, la stessa sarà trasmessa agli organi interni preposti e/o alle autorità competenti (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, ecc...) per il seguito di competenza.

Al FCPC, infatti, non compete l'accertamento delle responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione.